

**ATTO N. 2****IL COMITATO AMMINISTRATORE****VISTI**

- l'articolo 14 e l'articolo 15 dello Statuto approvato con Decreto Interministeriale del 13 settembre 2007;
- l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 4, comma 4 del Regolamento delle attività di previdenza della Gestione separata INPGI, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n.12623 del 10/10/2019, che fissa la misura del contributo soggettivo ed integrativo minimo annuale, prevedendo l'adeguamento dello stesso in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT;
- l'articolo 3, comma 8, del vigente Regolamento di attuazione delle attività di previdenza della Gestione separata INPGI, che disciplina l'attribuzione dell'anzianità contributiva nell'anno, comparando il reddito conseguito al reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990;
- l'art. 16 del predetto Regolamento di attuazione delle attività di previdenza della Gestione separata INPGI, che disciplina l'attribuzione dell'anzianità contributiva acquisita mediante versamento volontario, comparando il contributo volontario a quello determinato sulla base del reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990;
- l'articolo 3, comma 2, del vigente Regolamento di attuazione delle attività di previdenza della Gestione separata INPGI, che dispone che il reddito sottoposto a contribuzione non può essere superiore al massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;

**PRESO ATTO**

- del reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, fissato nell'anno 2021 nella misura di 15.953,00 euro;
- del massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, fissato nell'anno 2022 nella misura di 103.056,00 euro;

**TENUTO CONTO**

- della variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'ISTAT, per l'anno 2022 (*rapporto 2020-2021*), nella misura di + 1,9 per cento (comunicato Istat del 17/01/2022);

**UDITA**

la relazione della Presidente;

## DELIBERA

- di applicare, limitatamente ai giornalisti liberi professionisti, anche per l'anno 2022 - sulla base delle considerazioni espresse nelle premesse del presente atto - i seguenti valori reddituali e contributivi minimi:

Descrizione	Contributo minimo ordinario	Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale	Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto
Reddito di riferimento	2.184,39	1.092,20	2.184,39
Contributo Soggettivo	262,13	131,06	131,06
Contributo Integrativo	87,38	43,69	87,38
<b>Totale contributo minimo 2022</b>	<b>349,51</b>	<b>174,75</b>	<b>218,44</b>

A tale importi è aggiunto il contributo annuale per l'assicurazione di maternità.

- di applicare, per l'anno 2022, ai fini della attribuzione dell'anzianità contributiva annuale, quale parametro di riferimento, il reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 nella misura di 16.243,31 euro, arrotondato a **16.243,00 euro**;
- di applicare, per l'anno 2022, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, il massimale reddituale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 nella misura di 105.013,56 euro, arrotondato a **105.014,00 euro**;
- di trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di legge e di autorizzare gli Uffici - nelle more dell'iter di approvazione ministeriale - ad applicare in via provvisoria i predetti valori minimi, salvo eventuali conguagli da effettuarsi all'esito del provvedimento di approvazione.

Deliberazione letta e approvata seduta stante.

